



Piano annuale degli interventi per la cultura 2025	DGR n. 186 del 25.02 2025 e DGR n. ____ del ____
LR 16 maggio 2019, n. 17	art. 4, art. 35 e art. 36
BANDO FESTIVAL MINORI	

Bando per la concessione di contributi a sostegno della realizzazione di festival minori nei settori musicale, teatrale e cinematografico nel territorio del Veneto.

Azione S4bis del Piano annuale degli interventi per la cultura 2025

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Stanziamento
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità
- Art. 5 - Requisiti di ammissibilità delle iniziative
- Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda
- Art. 7 - Motivi di esclusione
- Art. 8 - Spese ammissibili
- Art. 9 - Spese non ammissibili
- Art. 10 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento
- Art. 11 - Istruttoria e valutazione
- Art. 12 - Criteri di valutazione e punteggi
- Art. 13 - Graduatoria e concessione finanziamento
- Art. 14 - Entità del contributo
- Art. 15 - Esecuzione, controlli e rendicontazione
- Art. 16 - Obblighi di pubblicità
- Art. 17 - Revoca del contributo
- Art. 18 - Trattamento dei dati personali

Art. 1 – Finalità.

Il bando stabilisce i termini e disciplina criteri e modalità per l'erogazione di contributi regionali per la realizzazione di festival minori nei settori teatrale, musicale e cinematografico, finalizzati alla crescita culturale e allo sviluppo sociale dei territori e alla professionalizzazione degli operatori, in particolare giovani, in attuazione degli articoli 4, 35 e 36 della LR n. 17/2019 e del Piano annuale della cultura 2025, approvato con DGR n. 186 del 25 febbraio 2025 come modificato con la delibera di Giunta regionale che approva il presente bando. I festival vengono considerati nella loro capacità di promuovere l'aggregazione e il coinvolgimento giovanile, di coinvolgere partner e stakeholder e di realizzare progetti di sviluppo locale.

Art. 2 – Stanziamento.

1. La dotazione finanziaria per l'azione è pari a euro 100.000,00.

Art. 3 – Definizioni.

Ai fini del presente bando, si definisce quale festival minore un evento periodico aperto al pubblico nei settori musicale, teatrale, cinematografico (con esclusione dei festival corali, bandistici e folkloristici), caratterizzato da una programmazione di spettacoli o proiezioni cinematografiche su più giornate (minimo due) e che si svolge in un periodo e luogo specifici, con un impatto significativo a livello locale.

Art. 4 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità.

1. Possono richiedere contributo: Associazioni, Fondazioni, società cooperative, imprese sociali ed altre realtà di natura privata legalmente costituite prive di finalità di lucro, compresi gli enti del Terzo Settore, con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste da statuto;
2. I richiedenti di cui al precedente comma 1 devono:



6cae42db



- a) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata da almeno tre anni alla data di scadenza del presente bando;
 - b) avere come primarie finalità statutarie la promozione e organizzazione di eventi culturali;
 - c) avere sede legale nel territorio della Regione del Veneto al momento della presentazione dell'istanza e della liquidazione dell'eventuale contributo;
 - d) non essere già beneficiari, per la medesima iniziativa, di un contributo assegnato dalla Regione del Veneto.
3. Non possono presentare istanza di contributo previsto dal presente bando i seguenti soggetti:
- le Associazioni e Fondazioni operanti nell'ambito delle iniziative culturali e dello spettacolo dal vivo o riprodotto di cui la Regione del Veneto è socio ai sensi di apposite Leggi regionali;
 - i soggetti operanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo finanziati ai sensi della L.R. n. 29 dicembre 2017, n. 45, art. 7 e della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2 art. 66.
 - gli enti locali;
 - le Università, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado nonché gli Enti di formazione;
 - le Pro Loco, le parrocchie e gli enti religiosi;
 - i soggetti che nel 2025 hanno ricevuto un contributo regionale in esito al Bando 2025 per la promozione e il sostegno delle attività dei soggetti operanti nel territorio del Veneto nel settore dello spettacolo dal vivo professionistico, approvato con DGR n. 215/2025.
4. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di contributo e per un solo festival.
5. Ciascun soggetto deve dichiarare se ha presentato domanda di contributo nel 2025 o è già stato assegnatario di contributo nel 2025 per la stessa iniziativa ai sensi di altre leggi regionali o statali.
6. Ciascun soggetto richiedente deve essere il diretto organizzatore dell'attività, anche dal punto di vista fiscale.

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità delle iniziative.

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative relative a festival minori come definiti all'art. 2 (un evento periodico aperto al pubblico nei settori musicale, teatrale, cinematografico -con esclusione dei festival corali, bandistici e folkloristici- caratterizzato da una programmazione di spettacoli o proiezioni cinematografiche su più giornate e che si svolge in un periodo e luogo specifici, con un impatto significativo a livello locale). I festival possono prevedere anche una programmazione che include sia spettacoli musicali e/o teatrali, sia proiezioni cinematografiche (cd. Festival multidisciplinare). Non sono ammesse attività di solo tipo coreutico (danza).

Le iniziative possono comprendere attività collaterali quali, a titolo di esempio, laboratori, incontri, workshop, seminari, che comunque non devono costituire l'attività prevalente della programmazione dell'iniziativa.

Le iniziative inoltre, per essere ammissibili devono:

- a) prevedere un bilancio dell'iniziativa presentato con un costo totale (riferito alle spese ammissibili) pari o superiore ad euro 20.000,00;
 - b) prevedere, in sede di presentazione dell'istanza e anche di rendicontazione il cofinanziamento, con fondi propri del soggetto richiedente e/o altri fondi, del costo totale dell'attività, riferito alle spese ammissibili, per almeno il 50% dell'importo;
 - c) essere avviate e compiutamente realizzate nel territorio della Regione del Veneto nel corso dell'anno 2025;
 - d) non essere finanziate anche ai sensi di altre leggi regionali del settore;
 - e) rivestire finalità pertinenti con quelle del presente bando.
2. Non sono ammesse in nessun caso iniziative relative a festival:
- a) che prevedano la realizzazione di un unico evento (ad esempio un singolo spettacolo teatrale, un singolo concerto, una singola proiezione cinematografica);
 - b) che prevedano la programmazione di eventi in un'unica giornata.



6cae42db



3. Non sono ammesse altresì in nessun caso iniziative relative a stagioni o parti di stagioni musicali e/o teatrali, nonché relative a cineforum.

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda.

1. La domanda, redatta nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, da formulare compilando il modulo disponibile alla pagina <https://www.culturaveneto.it/it/contributi-finanziamenti-regionali>, deve:
 - a) essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica, disponibile nella sezione "Bandi Avvisi Concorsi" del sito istituzionale della Regione del Veneto e nel Portale Cultura Veneto.
 - b) essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa.
2. Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica fronte/retro di un valido documento d'identità del firmatario (in caso di sottoscrizione con firma autografa).
3. Alla domanda va allegata la seguente documentazione (**N.B. si invita a prestare attenzione in fase di compilazione dell'istanza e dei relativi allegati. L'assenza o l'insufficienza di elementi utili al fine della valutazione dell'iniziativa in base ai criteri di cui all'art. 12 del presente Bando potrà comportare l'impossibilità di una completa valutazione della stessa**):
 - scheda iniziativa (sul modello reso disponibile dall'Amministrazione regionale);
 - piano finanziario dell'iniziativa con indicazione delle uscite e delle entrate, comprensivo del contributo richiesto (sul modello reso disponibile dall'Amministrazione regionale);
 - atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente redatto in forma pubblica e aggiornato o scrittura privata registrata (se non già trasmesso all'Amministrazione regionale).I richiedenti devono pagare l'imposta di bollo, se dovuta (con le modalità descritte nel modulo di domanda).
4. La domanda di contributo e gli allegati richiesti, vanno trasmessi **esclusivamente in formato PDF** mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo della Direzione Beni Attività culturali e Sport, beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it.
5. Nell'oggetto della PEC di invio della domanda va specificata la dicitura "Domanda di contributo - LR 17/2019, art. 4, art. 34 e art. 35 – Bando festival minori 2025".
Vanno applicate le regole di invio stabilite dalla Giunta regionale, consultabili sul sito istituzionale della Regione del Veneto all'indirizzo <https://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>
6. La domanda va trasmessa, a pena di esclusione, **entro e non oltre il giorno 20 ottobre 2025**.

Art. 7 - Motivi di esclusione.

1. La domanda è esclusa in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - a) presentata da parte di soggetti diversi da quelli indicati all'art. 4 del Bando;
 - b) l'iniziativa oggetto della domanda è priva di uno dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5 del Bando;
 - c) presentata oltre il termine o non trasmessa a mezzo PEC;
 - d) priva di valida sottoscrizione.

Art. 8 - Spese ammissibili.

1. Sono considerate ammissibili ai fini del presente Bando le spese di natura **esclusivamente corrente** sostenute dal soggetto richiedente che, in maniera chiara, diretta ed esclusiva sono riconducibili all'attività oggetto dell'iniziativa presentata e da ritenersi indispensabili alla sua realizzazione, nonché le spese generali e di funzionamento. In particolare sono ammissibili:
 - a) le spese relative all'affitto dei locali e degli spazi per le attività oggetto del progetto;
 - b) le spese di noleggio di attrezzature;
 - c) le spese relative all'organizzazione della manifestazione (prestazioni d'opera professionali, direzione artistica, cachet, ospitalità e viaggi degli artisti o degli operatori ospitati, service, Vigili del Fuoco, etc.);
 - d) le spese per il personale amministrativo contrattualizzato per la quota parte in cui è dedicato alla realizzazione dell'attività, entro il limite massimo del 10% del totale delle spese preventivate e successivamente rendicontate;
 - e) le spese inerenti alla comunicazione e alla promozione dell'attività;
 - f) le spese generali sostenute dal soggetto proponente (canoni di locazione sede, utenze, spese postali e per materiale di consumo, compensi a commercialista/fiscalista/consulente) entro il limite massimo del 20% del totale spesa preventivata e successivamente rendicontata;
 - g) le spese relative agli oneri SIAE;



6cae42db



h) spese per l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal richiedente, purché non recuperabili, e nella misura in cui rimangano effettivamente a carico del medesimo.

Art. 9 - Spese non ammissibili.

1. Non sono ammesse nel bilancio dell'attività, sia a preventivo sia a consuntivo, **le spese di investimento** nonché le seguenti tipologie di spesa:

- erogazioni liberali;
 - pagamento di multe e sanzioni;
 - pagamento di interessi passivi;
 - acquisto beni strumentali durevoli;
 - spese per la manutenzione straordinaria degli immobili;
 - spese per l'approvvigionamento di cibi e bevande destinate alla vendita;
 - quantificazione economica del lavoro volontario;
 - valorizzazione economica di beni e servizi resi a titolo gratuito;
 - compensazione tra debiti e crediti;
 - spese relative a prestazioni, noleggio di beni e fornitura di servizi da parte di soggetti che si trovino in situazioni di cointeressenza con il beneficiario del contributo.
2. Non è ammesso l'impiego del contributo regionale per l'assegnazione di contributi a soggetti terzi.

Art. 10 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento.

1. Ai sensi dell'artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 si attesta che:

Amministrazione competente: Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport;

Oggetto del procedimento: Bando per la concessione di contributi a sostegno della realizzazione di festival minori- anno 2025.

Responsabile del procedimento: il direttore pro-tempore della U.O. Attività culturali e Spettacolo;

Data: la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente Bando, e si concluderà entro il termine di 90 giorni.

Ufficio referente per la presa visione degli atti: Ufficio Spettacolo dal vivo – Tel. 041.279.5070 – .2688 - .3938

2. Il presente articolo vale a tutti gli effetti quale "comunicazione di avvio del procedimento", ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. n. 241/1990.

Art. 11 - Istruttoria e valutazione.

1. La struttura regionale competente verificherà l'ammissibilità delle domande, accertandone completezza e regolarità formale, nonché la presenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del presente bando.

2. Un Nucleo di valutazione, nominato dal Direttore della Direzione Beni attività culturali e sport, valuterà i progetti ammissibili sulla base dei criteri e punteggi evidenziati nella tabella all'art. 12 comma 1 di questo bando.

Art. 12 - Criteri di valutazione e punteggi.

1. Il Nucleo di valutazione attribuirà i punteggi in base ai criteri di seguito elencati definendo una graduatoria.

Criteri	Punti massimi
Rilevanza dell'iniziativa	FINO A 9 PUNTI
Storicità dell'iniziativa proposta (numero di edizioni, anche non continuative, raggiunte dall'iniziativa nel 2025)	FINO A 6 PUNTI



6cae42db



Valorizzazione e promozione territoriale dell'iniziativa (strumenti adottati di promozione, coinvolgimento del pubblico e valorizzazione degli spazi culturali di prossimità)	FINO A 9 PUNTI
Coinvolgimento nelle attività oggetto dell'iniziativa di giovani under 35 (artisti, tecnici, amministrativi) impiegati con contratti o collaborazioni regolarmente retribuiti (valutato sulla percentuale di giovani artisti, tecnici, amministrativi nati esclusivamente dal 01.01.1991 in poi impiegati nell'iniziativa rispetto al totale delle persone impiegate) e/o rilevanza delle iniziative di coinvolgimento giovanile previste in connessione all'iniziativa e realizzate nel 2025	FINO A 9 PUNTI
Sostenibilità economica dell'iniziativa presentata (valutata attraverso la percentuale di cofinanziamento, oltre il 50%, dell'iniziativa)	FINO A 8 PUNTI
Capacità di fare sistema dell'iniziativa (valutata sul coinvolgimento di altri soggetti pubblici e/o privati del territorio nell'organizzazione e/o realizzazione dell'iniziativa)	FINO A 6 PUNTI
Valore inclusivo e sociale dell'iniziativa (valutato sulle azioni poste in essere dall'iniziativa e sul grado di rilevanza delle stesse mirate al miglioramento dell'accessibilità, dell'inclusione sociale, della sostenibilità ambientale, in linea con gli obiettivi della Strategia di Sostenibilità e Legacy dei Giochi Olimpici e Paralimpici 2026, nonché mirate all'implementazione di servizi di interpretariato LIS e all'eliminazione di barriere architettoniche senso-percettive)	FINO A 3 PUNTI
TOTALE COMPLESSIVO PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTI 50

2. A parità di punteggio assegnato, la priorità in graduatoria va, nell'ordine, alle iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nei seguenti criteri:
 - Rilevanza dell'iniziativa;
 - Coinvolgimento nelle attività oggetto dell'iniziativa di giovani under 35 e/o rilevanza delle iniziative di coinvolgimento giovanile previste in connessione all'iniziativa e realizzate nel 2025;
 - Capacità di fare sistema dell'iniziativa;
 - Storicità dell'iniziativa proposta.
3. Non saranno ritenute finanziabili iniziative che conseguono un punteggio complessivo inferiore a 18 punti.



Art. 13 – Graduatoria e concessione finanziamento.

1. Il Direttore della Direzione Beni attività culturali e sport, preso atto degli esiti istruttori e della valutazione del Nucleo, approva con proprio Decreto la graduatoria delle iniziative ammissibili a finanziamento, la concessione dei contributi ai soggetti beneficiari, nonché l'elenco delle iniziative escluse con la relativa motivazione.
2. In caso di disponibilità di ulteriori risorse derivanti da rinunce o da nuovi stanziamenti di bilancio riconducibili alle finalità del bando, si procederà allo scorrimento della graduatoria con Decreto del Direttore della Direzione Beni attività culturali e sport.
3. I soggetti beneficiari riceveranno formale notifica del contributo ed entro 10 giorni dovranno comunicare l'accettazione del contributo.

Art. 14 - Entità del contributo.

1. Il contributo regionale potrà coprire al massimo il 50% del costo complessivo dell'iniziativa riferito alle spese ammissibili a contributo. Il disavanzo rimarrà in carico al soggetto proponente e finanziato con fondi propri e/o terzi.
2. L'importo massimo del contributo concedibile è pari a euro 10.000,00.
3. Il contributo richiesto in sede di istanza non deve essere superiore al massimo previsto al comma 2 del presente articolo.
4. L'entità del contributo è così determinato:

Punteggio acquisito	Entità del contributo concesso (nel limite massimo di euro 10.000,00)
Punteggio da 50 a 40	il 100% del contributo richiesto
Punteggio da 39 a 30	il 75% del contributo richiesto
Punteggio da 29 a 18	il 50% del contributo richiesto
Punteggio inferiore a 18	L'iniziativa non è ammessa a contributo

5. I soggetti proponenti sono tenuti a dichiarare eventuali altri contributi richiesti/ottenuti per la medesima iniziativa, ferma restando la non cumulabilità di finanziamenti regionali concessi per lo stesso intervento.

6. In sede di rendicontazione, fermo restando quanto previsto al successivo art. 15, comma 3, il contributo viene interamente confermato se si rendicontano spese pari ad almeno il 70% delle spese ammissibili previste dal piano finanziario dell'iniziativa; qualora fossero rendicontate spese per un importo inferiore al 70% e superiori o uguali al 50% delle spese ammissibili previste dal piano finanziario il contributo verrà ridotto proporzionalmente, rideterminandone l'importo in base alla percentuale di diminuzione rispetto al 70%, fermo restando quanto previsto all'art. 5, comma 1, lett. b) (mantenimento della percentuale di cofinanziamento prevista nel piano finanziario presentato).

Esempio: se vengono rendicontate spese ammissibili per un importo del 65% rispetto a quelle previste dal piano finanziario, l'entità del contributo viene ridotta del 5% (percentuale di diminuzione rispetto al 70%).

Qualora fossero rendicontate spese ammissibili inferiori al 50%, il contributo verrà revocato.

Art. 15 - Esecuzione, controlli e rendicontazione.

1. Il soggetto beneficiario attua l'intervento ammesso a finanziamento regionale secondo le modalità e i contenuti, nelle tempistiche e con le spese dichiarate in sede di domanda.
2. Ogni eventuale proposta di modifica sostanziale dell'iniziativa di carattere eccezionale e imprevedibile, dovrà essere comunicata tempestivamente, con le relative adeguate motivazioni. Può essere autorizzata purché la variazione non incida sui requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 4 e 5, né sugli elementi che costituiscono oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 12 in misura tale da alterare l'ordine della graduatoria.
3. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, qualora in sede di verifica della rendicontazione dovesse risultare che l'iniziativa ha subito modifiche sostanziali non previamente autorizzate dall'Amministrazione regionale e che hanno inciso sugli elementi che hanno costituito oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 12 in misura tale da alterare l'ordine della graduatoria, l'entità del contributo



6cae42db



concesso verrà rimodulata sul punteggio realmente spettante all'iniziativa stessa, sulla base delle fasce previste dall'art. 14, comma 4. Qualora il punteggio realmente spettante all'iniziativa risulti inferiore a 18 punti, il contributo concesso verrà revocato, così come verrà revocato qualora, a seguito dell'alterazione dell'ordine della graduatoria, il soggetto sia collocato in posizione non utile.

4. Il beneficiario, anche in corso d'opera, potrà essere soggetto a controlli e/o attività di monitoraggio da parte della Regione (ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000).

5. Gli interventi beneficiari del contributo regionale dovranno essere **realizzati e rendicontati entro il 31.12.2025**.

6. Ciascun contributo sarà liquidato in soluzione unica, su presentazione della documentazione di rendicontazione elencata, redatta sui modelli predisposti dalla Direzione Beni attività culturali e sport:

- a) relazione dettagliata dell'iniziativa realizzata;
- b) bilancio consuntivo delle entrate e delle uscite complessive (riferito alle spese ammissibili) relative all'iniziativa;
- c) elenco dettagliato delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa sino alla concorrenza dell'importo del contributo regionale assegnato, con l'indicazione degli estremi dei documenti di spesa che devono essere necessariamente intestati al soggetto beneficiario del finanziamento.

Art. 16 - Obblighi di pubblicità.

1. I beneficiari potranno evidenziare che l'intervento è stato realizzato con il contributo regionale, qualunque siano i mezzi e i supporti usati per pubblicizzarlo e promuoverlo (targhe, messaggi pubblicitari, siti internet, manifesti, volantini, inviti e altro). I beneficiari riceveranno indicazioni su forme e modalità di pubblicità del contributo regionale nella lettera di concessione del finanziamento.

2. La Regione potrà utilizzare il materiale promozionale prodotto per finalità istituzionali.

3. Ai sensi della L. n. 124/2017 (commi da 125 a 129), i beneficiari di contributi pubblici (sovvenzioni sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura) non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di importo annuo uguale o superiore ad Euro 10.000,00 hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni richieste in ordine ai contributi ricevuti.

Art. 17 - Revoca del contributo.

1. Il contributo verrà revocato nei seguenti casi:

- rinuncia del beneficiario;
- mancata realizzazione dell'iniziativa;
- revoca ai sensi dell'art. 14, comma 6;
- revoca ai sensi dell'art. 15, comma 3;
- presentazione di dichiarazioni mendaci ad esito dei controlli previsti dall'art. 15, comma 4.

2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati in base alla legislazione vigente in merito.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali.

1. L'informativa, ex art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente procedimento, è pubblicata nel sito istituzionale della Regione del Veneto nella sezione dedicata al presente bando.

Contatti:

Direzione Beni, Attività Culturali e Sport

U.O. Attività culturali e Spettacolo - Ufficio Spettacolo dal vivo

Tel. 041/2795070 – 2688-3938-2691

Indirizzo email: spettacolocultura@regione.veneto.it



6cae42db

